

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/03/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 22/09/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 24/09/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 01/11/2018, dopo il pagamento di 48 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.288,38 (al netto di quanto già rimborsato in conteggio estintivo), di cui: € 519,94 a titolo di "commissioni finanziarie"; € 1.558,44 a titolo di "commissioni di mediazione"; € 210,00 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria"; il rimborso della commissione di estinzione addebitata, per € 212,80; la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, nonché la refusione delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48: ha dato atto di aver già restituito al cliente l'importo complessivo di € 443,78 in sede di conteggio estintivo; ha dato atto di aver offerto al cliente la somma di € 130,78 in sede di riscontro al reclamo; ha affermato che il comportamento dallo stesso tenuto in sede di estinzione anticipata risulta del tutto conforme alle istruzioni tempo per tempo ricevute dall'organo di vigilanza, sulle quali ha peraltro fondato il proprio legittimo affidamento; ha sostenuto l'inapplicabilità dei principi enunciati nella sentenza "Lexitor" al caso in questione, richiamando e allegando pronunce del giudice ordinario a sé favorevoli; ha eccepito la natura up front delle

commissioni di intermediazione, precisando che il relativo importo è stato integralmente versato al mediatore intervenuto, come attestato dalla fattura e dall'evidenza di pagamento allegati (cfr. all.ti 6,7 e 8); ha eccepito la natura *up front* delle "commissioni di attivazione", dando atto di aver comunque già rimborsato a tale titolo, per mera liberalità, l'importo di € 319,22 (cfr. conteggio estintivo); ha dato atto di aver già rimborsato al cliente in sede di estinzione anticipata la somma di € 124,56 a titolo di "commissioni di gestione", calcolata secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS e che l'adozione di tale sistema di calcolo è chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto (cfr. all. n. 9); ha eccepito la natura *up front* delle spese di istruttoria; ha dato atto di aver applicato la commissione di anticipata estinzione in conformità a quanto disposto dall'art. 125-sexies TUB, precisando sul punto che parte ricorrente non ha comunque fornito evidenze a sostegno della propria pretesa; ha svolto considerazioni sulla non rimborsabilità delle spese legali.

Ha pertanto chiesto al Collegio in via principale: di rigettare tutte le richieste avanzate con il ricorso; in via subordinata: di circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 130,78; in via ulteriormente subordinata: di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni per € 443,78.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto.

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Dal conteggio estintivo risulta un abbuono di € 4.194,31 a titolo di "Rimborso quota interessi non maturati calcolati al TAN" (su € 10,689,79 complessivi), il rimborso di € 124,56 a titolo di commissioni di gestione ed € 319,22 a titolo di "ulteriori rimborsi". Risulta altresì addebitati € 212,80 a titolo di "diritti di estinzione". Il contratto prevedeva un TAN del 6,55 %.

Le condizioni economiche applicate al ricorrente contengono una voce da ricondurre alla tipologia degli oneri *recurring* ("commissioni di attivazione"), e le somme percepite a tale titolo sono quindi da restituire secondo il metodo *pro rata temporis*, secondo il pacifico orientamento dei Collegi. Rispetto alle "commissioni di gestione" l'intermediario nulla deve, in quanto è stato correttamente applicato il criterio contrattuale convenuto tra le parti. Le ulteriori condizioni applicate al ricorrente ("spese di istruttoria"; "costi di intermediazione") sono invece da classificare tra gli oneri *up front*.

In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il

Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Sulla doglianza relativa all'applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito, il Collegio rileva che la parte ricorrente non ha esplicitato, nel ricorso, a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsare, né le ragioni per cui la sua applicazione sia stata priva di oggettiva giustificazione. All'epoca del rimborso integrale del finanziamento di cui in controversia era già in vigore l'attuale art. 125-sexies T.U.B.; la clausola contrattuale che disciplina l'addebito della penale è conforme rispetto alla disciplina ora ricordata. Nel conteggio estintivo risulta un addebito a tale titolo di € 212,80 pari all'1% del capitale residuo (più precisamente: del capitale residuo da piano di ammortamento + rate insolute e non pagate, al netto dei rimborsi riconosciuti), come riportato nel medesimo conteggio, pari a € 21.279,63 (superiore ad € 10.000,00); l'intermediario ha eccepito la correttezza dell'applicazione di tale clausola contrattuale; al riguardo, va rilevato che sulla questione è intervenuto il Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020, che ha espresso il seguente principio di diritto:

“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”

In conformità di tale orientamento, il Collegio di Torino ritiene che la somma percepita a titolo di penale non sia da restituire.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle voci di costo contenute nel contratto, e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,55%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,20%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				350,00	Upfront	39,20%	137,21		137,21
Commissioni di attivazione				1.398,60	Recurring	60,00%	839,16		839,16
Commissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale	***	124,56	124,56	0,00
Costi di intermediazione				2.597,40	Upfront	39,20%	1.018,27		1.018,27
Rimborsi in c.e.								319,22	-319,22
Totale				4.553,60					1.675,43

L'importo come sopra calcolato (€ 1.675,43) non coincide con la somma richiesta a medesimo titolo dalla parte ricorrente (€ 2.288,38), che ha calcolato tutti i rimborsi secondo il criterio “*pro rata temporis* lineare”. La parte ricorrente ha altresì chiesto la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, ed essi sono da corrispondere

per il periodo che intercorre tra il reclamo e il saldo. Quanto alla refusione delle spese legali, quantificate in € 200,00, il Collegio ritiene che non possano essere accordate alla parte ricorrente, data la natura seriale del contenzioso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.675,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA